



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Consigliera Segretaria
Avv. Rosa Capria

Roma, 13 dicembre 2019



Numero di protocollo : AMM13/12/19.036851U

Ill.mo

PRESIDENTE della Associazione
"MOVIMENTO FORENSE" - MF

Avv. Massimiliano Cesali

- via Giuseppe Gioachino Belli, n. 39

00193

R O M A

via p.e.c. a:

massimilianocesali@ordineavvocatiroma.org

Illustre Presidente,

Le comunico che il Consiglio Nazionale Forense, nel corso della seduta amministrativa del 15 novembre 2019, vista l'istanza di iscrizione nell'Elenco delle Associazioni forensi maggiormente rappresentative avanzata dall'Associazione "Movimento Forense - MF" da Lei presieduta, e preso atto delle osservazioni alla delibera consiliare del 20 settembre 2019, prodotte lo scorso 31 ottobre, ha adottato la delibera che, nel testo integrale, allego alla presente.

Con i migliori saluti

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria



Allegati: n. 1, c.s.

- via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma - tel. 0039.06.977488 - fax. 0039.06.97748829 -
www.consiglionazionaleforense.it



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ESTRATTO

DAL VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE N. 8-A, RELATIVO ALLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 15 NOVEMBRE 2019

OMISSIS

Assenti i Conss. Baffa, Greco, Melani Graverini, Orlando, Sica, Stoppani e Virgintino.

OMISSIS

PUNTO 15)

Si astengono il Presidente Mascherin, il Vicepresidente Picchioni, e i Conss. Savi, Pasqualin, Arena e Magnano.

Presiede la Vicepresidente Maria Masi.

DELIBERA n.108

RICHIESTA DI "MOVIMENTO FORENSE"
AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 3 LETT. B)
DEL REGOLAMENTO 16 LUGLIO 2014, N. 4.

Il Consiglio Nazionale Forense,

- **vista** la domanda di iscrizione nell'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative avanzata in data 26.06.2019 (prot. in entrata AMM 27.06.2019 035589E) dall'associazione Movimento Forense (*breviter*, Associazione) ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del Regolamento 16 luglio 2014 n. 4 recante "*Norme per l'istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative*" per come da ultimo modificato con delibera del Consiglio immediatamente esecutiva del 24 febbraio 2017;

- **ritenuta** la regolarità di presentazione della istanza ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Reg. cit.;

- **esaminata** la documentazione presentata ai sensi della lett. b) dell'art. 4 del Reg. cit.;

- **preso atto** della propria delibera n. 76 assunta nella seduta amministrativa del 20 settembre 2019, comunicata in data 22 ottobre 2019, con la quale venivano comunicati motivi ostativi all'accoglimento della istanza di iscrizione nell'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, nonché il contestuale preavviso di rigetto per i motivi di seguito indicati:

1. dalla documentazione prodotta non era possibile evincersi quale fosse lo Statuto dell'Associazione che potesse formare oggetto di compiuta

istruttoria. Difatti, era stata depositata una duplice versione dello Statuto, l'una, allegata (Allegato A) all'atto costitutivo di cui al repertorio n. 30640 raccolta 12591 e, l'altra, recante la seguente dicitura "versione che deve approvare l'assemblea del 5 maggio 2018". Da ciò derivava la impossibilità di accertare la sussistenza del requisito di cui all'art. 3, comma 1 lett. c) del Regolamento cit. e cioè che l'Associazione fosse *regolata da un ordinamento interno a base democratica*;

2. che l'Associazione avesse promosso e, comunque, promuovesse la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto e del giusto processo non avendo, peraltro, comprovato le modalità attraverso le quali ciò era stato realizzato essendo stato meramente riportato testualmente l'art. 3, comma 1, lett. b) del Regolamento cit.;

3. che l'Associazione avesse promosso e condotto e, comunque, promuovesse e conducesse iniziative volte ad ottenere un migliore funzionamento ed una migliore organizzazione del sistema giustizia in conformità alle norme costituzionali e sovranazionali, né che la stessa avesse proposto riforme legislative. Sul punto si rilevava l'assenza di qualsivoglia elemento che consentisse di verificare la sussistenza del requisito;

4. che l'Associazione avesse promosso e realizzato e, comunque, promuovesse e realizzasse, anche per il tramite delle Sezioni territoriali, iniziative volte a garantire lo svolgimento ed il coordinamento di attività di aggiornamento e di formazione degli iscritti. Sul punto l'Associazione non aveva allegato alcun documento dal quale si ricavasse che assicurasse l'offerta formativa anche attraverso strutture organizzative e tecnico-scientifiche adeguate, né comprovava di aver organizzato, almeno nell'anno precedente la richiesta di riconoscimento, significativa attività formativa su base nazionale oltretutto su base locale;

5. che l'Associazione fosse presente con sedi operative in almeno due terzi dei distretti di Corte d'appello. Sul punto veniva accertata la mancata produzione di un elenco compiuto delle sedi locali;

6. che l'Associazione fosse dotata di un organismo nazionale che operasse in maniera permanente e sistematica tale da assicurare la rappresentanza e la unitarietà di indirizzo delle sedi decentrate. Sul punto veniva meramente dichiarato che detto organismo fosse costituito dal Direttivo nazionale dell'Associazione la cui regolamentazione statutaria, però, non ne stabiliva la funzione di coordinamento delle sedi decentrate;

- **considerato** che, con comunicazione del 31 ottobre 2019, il presidente *pro tempore* dell'Associazione ha inoltrato osservazioni e documentazione integrativa;

- **preso atto** di quanto osservato dall'Associazione ed in particolare:

1. che, "*per mero errore*", era stato allegato alla originaria istanza per due volte l'atto costitutivo e non il verbale dell'assemblea nazionale di approvazione dello Statuto del 15 maggio 2018. Atto ora prodotto;

1.2. che, dalle previsioni statutarie, è possibile ricavarsi che l'Associazione è regolata da un ordinamento interno a base democratica "*in*

quanto tutti gli organi nazionali e locali del MF (ndr, Associazione) sono eletti assicurando l'elettorato, sia attivo sia passivo, a tutti gli associati";

2. che l'Associazione *"si è attivata in ogni sede, nazionale e/o locale, per interloquire con le istituzioni (politiche, giudiziarie e forensi) rendendosi parte attiva per l'adozione di iniziative volte migliorare il cd. «mondo giustizia»".* Sul punto è stata prodotta documentazione (cfr. documenti allegati alle *"osservazioni"* da n. 2 a n. 8) da intendersi in questa sede integralmente richiamata;

3. che l'Associazione ha promosso e realizzato e, comunque, promuove e realizza, anche per il tramite delle Sezioni territoriali, iniziative volte a garantire lo svolgimento ed il coordinamento di attività di aggiornamento e di formazione degli iscritti. Sul punto è stata prodotta documentazione (cfr. documenti allegati alle *"osservazioni"* nn. 9 e 10) da intendersi in questa sede integralmente richiamata;

4. che l'Associazione è presente con sedi operative in almeno due terzi dei distretti di Corte d'appello. Sul punto è stato allegato il documento denominato *"articolazione territoriale del Movimento Forense"* (cfr. documento allegato alle *"osservazioni"* n. 11);

5. che l'Associazione è dotata di un organismo nazionale che opera in maniera permanente e sistematica tale da assicurare la rappresentanza e la unitarietà di indirizzo delle sedi decentrate. Sul punto è stato dichiarato e argomentato che detto organismo è costituito dal Direttivo nazionale dell'Associazione, con la specificazione delle competenze ad esso attribuite dalle previsioni statutarie (cfr. documento *"osservazioni"* pagine nn. 5 e 6);

- **ritenuto** che dalla documentazione prodotta ex art. 10 bis l. 241 del 1990 **non è possibile evincersi:**

a) che l'Associazione sia regolata da un ordinamento interno a base democratica. Nello specifico, dalla lettura dello Statuto, così come modificato in data 5 maggio 2018, si ricava che:

- gli organi dell'Associazione sono: il Congresso, il Direttivo nazionale, il Presidente nazionale, l'Ufficio di presidenza, il Vicepresidente nazionale, il Tesoriere, il Segretario, il Collegio nazionale di garanzia, il Collegio dei probiviri, il Collegio dei revisori dei conti;

- il Congresso è regolato da un apposito regolamento dell'Ufficio di presidenza e che, alcuni organi statuari (Direttivo nazionale, Presidente nazionale, Ufficio di presidenza, Vicepresidente nazionale, Tesoriere, Segretario) sono eletti dal Congresso medesimo *"secondo il regolamento che sarà approvato dall'Ufficio di presidenza"*;

L'Associazione ha, poi - in sede di integrazione documentale, prodotto (cfr. allegato n. 12 - da intendersi in questa sede richiamato) il *"Regolamento del Congresso del Movimento Forense"* approvato dall'Ufficio di Presidenza dell'Associazione. Tale atto non ha data certa e dunque non è possibile verificare da quanto sia vigente né che sia attuale.

Ciò premesso, rimane, allo stato, indimostrato che l'Associazione sia retta da un ordinamento interno a base democratica non ricavandosi dai

documenti prodotti: i criteri e le modalità di elezione di alcuni degli organi statutari (Direttivo nazionale, Presidente nazionale, Ufficio di presidenza, Vicepresidente nazionale, Tesoriere, Segretario) il funzionamento della struttura interna, i diritti degli iscritti (ad eccezione del diritto all'elettorato passivo dei "soci" di cui all'art. 6 n. 1 dello Statuto approvato dall'Associazione il 5 maggio 2018), la tutela delle minoranze interne, nonché la effettiva natura delle cariche ed i requisiti oggettivi e soggettivi per ricoprirle;

b) che l'Associazione abbia promosso e, comunque, promuova la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto e del giusto processo;

c) che l'Associazione abbia promosso e condotto e, comunque, promuova e conduca iniziative volte ad ottenere un migliore funzionamento ed una migliore organizzazione del sistema giustizia in conformità alle norme costituzionali e sovranazionali, né che la stessa abbia proposto riforme legislative;

L'Associazione, relativamente ai requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c), ha prodotto copiosa documentazione integrativa la quale, contrariamente a quanto ritenuto dall'istante, non comprova il rispetto dei requisiti di cui all'art. 3, comma, lettera b) n. 2 e 3. In particolare:

- lo Statuto (approvato il 5 maggio 2018) non prevede tra le "Finalità" (art. 5) quelle di cui in esame, ma la generica promozione *"della funzione costituzionale della Giustizia e dell'avvocatura in tutte le loro estrinsecazioni istituzionali, sociali e professionali"* nonché la promozione della "ruolo" e della "figura" dell'Avvocato;

- il documento n. 2 (che si intende in questa sede integralmente richiamati) nominato *"Proposte di riforme per la giustizia"* (anno 2018) è un compendio di proposte di modifica normativa di cui, in mancanza di ulteriori elementi, non si evince il destinatario e quali ne siano stati gli sviluppi;

- i documenti dal n. 3 al n. 6 (che si intendono in questa sede integralmente richiamati) sono riconducibili a singoli avvocati e non all'Associazione e costituiscono, ad ogni buon conto, mozioni presentate in diverse edizioni del Congresso Nazionale Forense che, ove approvate dall'Assise, debbono essere attuate dall'Organismo a ciò deputato;

- i progetti di legge di cui al documento n. 7 (che si intende in questa sede integralmente riportato) non costituiscono proposte di riforma legislativa riconducibili all'Associazione: non sono stati prodotti elementi dai quali può derivarsi la "paternità" dell'Associazione, né che gli stessi accolgano gli indirizzi dell'Associazione stessa;

d) che l'Associazione sia dotata di un organismo nazionale che operi in maniera permanente e sistematica tale da assicurare la rappresentanza e la unitarietà di indirizzo delle sedi decentrate.

Sul punto è stato nuovamente dichiarato dall'Associazione che l'anzidetto organismo è costituito dal Direttivo nazionale dell'Associazione. Tuttavia, come già rilevato in precedenza (cfr. delibera del Consiglio n. 76/2019), la regolamentazione statutaria (cfr. art 6 dello Statuto approvato il 5 maggio

2018), non ne stabilisce la funzione di coordinamento delle sedi decentrate. A ciò si aggiunga che l'Associazione non ha prodotto documentazione utile dalla quale emerga non solo che il Direttivo nazionale coordini le sedi decentrate, ma anche le modalità con cui tale coordinamento avverrebbe.

- **ritenuto** che, allo stato, non risultano comprovati tutti i requisiti stabiliti dall'art. 3, comma 1, del Reg. cit.;

DELIBERA

ai sensi dell'art. 5, comma 3 lett. b) del Regolamento 16 luglio 2014, n. 4 "Norme per l'istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative", **il rigetto** dell'istanza di iscrizione nell'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative avanzata in data 26.06.2019 (prot. in entrata AMM 27.06.2019 035589E) dall'associazione Movimento Forense.

Avverso il presente deliberato è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di legge decorrente dalla comunicazione.

DELEGA

L'Ufficio Affari Generali per la comunicazione della presente delibera all'associazione Movimento Forense.

OMISSIS

È estratto conforme all'originale.
Roma, 15 novembre 2019

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria

